

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER

L'OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE

PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 38 DEL 27.05.1994
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17 DEL 23.02.1996
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 23 DEL 21.02.1997
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 6 DEL 23.02.1999
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 14 DEL 03.02.2000
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 83 DEL 19.12.2002

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

SOMMARIO

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 5 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 - Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 7 - Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 8 - Decadenza della concessione
- Art. 9 - Revoca della concessione
- Art.10 - Rinnovo delle concessioni
- Art.11 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali
- Art.12 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
- Art.13 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art.14 - Esecuzione di lavori e di opere
- Art.15 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti
- Art.16 - Autorizzazione ai lavori
- Art.17 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 18 - Disposizioni generali
- Art. 19 - Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 20 - Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 21 - Misurazione dell'area occupata - criteri
- Art. 22 - Tariffe
- Art. 23 - Esenzioni, maggiorazioni e riduzioni
- Art. 24 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 25 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 26 - Sanzioni
- Art. 27 - Norme finali
- Art. 28 - Entrata in vigore

Disposizioni transitorie e finali.

C A P O I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 - Disposizioni generali.

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa, così come previsto dal Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507, modificato con Decreto Legislativo 28.12.93 n. 566 e dalla Legge 549 del 28.12.95.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, quali le strade, le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i parchi, i giardini, ecc.
3. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 23 (esenzioni) a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente, contenente la dichiarazione di conformità alle norme regolamentari ed il rispetto al Codice della strada.
4. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alla lettera d) dell'art. 23. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
6. E' fatto obbligo, comunque, di dare comunicazione al Comando di Polizia Municipale, il quale rilascerà un permesso provvisorio. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, allegando altresì una dichiarazione

attestante le condizioni di urgenza. In caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee.

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: PERMANENTI E TEMPORANEE. Sono PERMANENTI le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono TEMPORANEE.
2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Art. 3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui all'art. 1 comma 1 deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:
 - le generalità, codice fiscale, domicilio del richiedente e la qualifica dello stesso (proprietario, amministratore, impresa esecutrice dei lavori, ecc.);
 - il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici e gli estremi del provvedimento edilizio autorizzativo per l'esecuzione dei lavori;
 - la dichiarazione di conoscere e di osservare tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;

- la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione nei casi previsti dalla Giunta.
- 2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione fotografica dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
- 3. L'obbligo della domanda ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
- 4. L'autorizzazione comunale è richiesta anche per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, dei laboratori, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato.
- 5. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per scopi connessi con la propria attività.

Art. 4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni.

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.
 2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
- In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 5 - Concessioni per occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Nel caso che la domanda di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità, la qualifica ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune, nonché nel Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.92 n. 285 e successive modificazioni) e

relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche).

3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112 del 28.3.1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa, approvate con D.M. 248 del 4.6.1993.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
5. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
6. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il Concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
7. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6 - Prescrizioni per le occupazioni.

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione, così come previsto da atti della Giunta nn. 67/93, 499/93 e del Consiglio n. 7041/89 ed eventuali e successive modificazioni.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
6. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorita' comunale.
7. Gli spettacoli viaggianti, i circhi ed i parchi di divertimento in genere possono sostare unicamente nelle aree appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Divieto temporaneo di occupazione.

1. Il Sindaco puo' sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilita'.

Art. 8 - Decadenza della concessione.

1. Puo' essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
 - uso improprio del diritto di occupazione.

Art. 9 - Revoca della concessione.

1. E' prevista in ogni caso la facolta' di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessita' dei pubblici servizi.
2. La revoca da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennita'.

Art. 10 - Rinnovo delle concessioni.

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 20 giorni prima della scadenza.
2. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee legate all'attività edilizia (ponteggi, cantieri, ecc.) il rinnovo della concessione avviene con il pagamento della tassa per il periodo aggiuntivo e con l'annotazione sul provvedimento autorizzativo originario del periodo del rinnovo richiesto.

**Art. 11 - Occupazioni abusive -
Rimozione dei materiali.**

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese, quelle di custodia dei materiali stessi, e le eventuali sanzioni previste dal Regolamento di polizia Urbana.

Art. 12 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

**Art. 13 - Commercio su aree pubbliche
in forma itinerante.**

1. Le concessioni di aree pubbliche per il commercio in forma itinerante sono disciplinate dalle norme di attuazione della Legge 112 del 28.3.1991, approvate con D.M. 248 del 4.6.1993.

Art. 14 - Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

**Art. 15 - Occupazione di spazi sottostanti
e sovrastanti.**

1. Per collocare anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

2. Sono escluse le decorazioni a carattere religioso o funebre, purchè installate davanti alle chiese o alle abitazioni interessate.

Art. 16 - Autorizzazione ai lavori.

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 17 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 8 ore.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 18 - Disposizioni generali.

1. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e 28.12.93 n. 566 le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bowindows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e della provincia o al demanio statale.

**Art. 19 - Graduazione della tassa -
Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.**

1. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 18 sono classificate come segue:

a) Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria:

VIALE	COOPERAZIONE
VIA	SORMANI
VIALE	MATTEOTTI
PIAZZA	XXV APRILE
PIAZZA	S. ALLENDE
VIA	ZUCCHI
VIA	MANZONI
VIA	ITALIA
VIA	OMODEI
PIAZZA	CAVOUR
PIAZZA	TRENTO E TRIESTE
VIA	PEDRETTI
VIA	MARCONI
VIA	TAGLIABUE
PIAZZA	MARTIRI DI TIENANMEN

- b) Si definiscono inoltre di prima classe le strade, gli spazi ed aree pubbliche interessate dal mercato settimanale solo per quanto riguarda la sosta dei commercianti ambulanti durante il mercato stesso.**

c) Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria:

Tutte le altre strade, spazi ed aree pubbliche.

Art. 20 - Criteri per la determinazione della tassa.

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o - in mancanza - dall'occupante di fatto.
2. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 21 - Misurazione dell'area occupata - criteri.

1. La misurazione dell'area occupata viene dichiarata dal richiedente la concessione o autorizzazione. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale verificare la rispondenza di quanto dichiarato con l'effettiva superficie occupata. Nel caso di dichiarazione non veritiera, si applicano le sanzioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

2. ABROGATO

3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

4. ABROGATO

5. I proprietari degli accessi carrabili devono provvedersi di apposito cartello segnaletico per vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi.
6. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 22 - Tariffe.

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 19 e sono allegate al presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno, e' commisurata alla superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 19, in rapporto alla durata delle occupazioni.
4. A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento:

a) occupazioni fino a 8 ore:

riduzione del 20 per cento della tariffa giornaliera;

b) occupazioni da 8 ore fino a 24 ore:

tariffa giornaliera intera.

5. Per le occupazioni di **durata di almeno 15 giorni** la tariffa giornaliera e' ridotta del 20 per cento.
6. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 23 del presente regolamento.

Art. 23 - Esenzioni, maggiorazioni e riduzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.86 n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni effettuate con tabelle indicative delle stazioni e fermate dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale - purchè non contengano indicazioni di pubblicità-, gli orologi funzionanti per pubblica utilità e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei Regolamenti di Polizia locale;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nel caso sia prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili di qualsiasi natura;
- h) le occupazioni effettuate per manifestazioni sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- i) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- l) Le occupazioni costituite con fioriere poste sui marciapiedi e non delimitanti aree occupate vengono considerate di pubblica utilità, quale arredo urbano, con devoluzione gratuita al Comune, al termine della concessione;
- m) Le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- n) Tende fisse e retrattili, di carattere temporaneo, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
- o) Le occupazioni temporanee effettuate dalle associazioni assistenziali, di beneficenza, culturali, sportive e del tempo libero, operanti senza alcun fine di lucro nel Comune o di rilevanza

nazionale e dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) per lo svolgimento di manifestazioni e per il perseguimento degli scopi istituzionali delle medesime.

2. Oltre alle esenzioni di cui sopra, previste in misura fissa dalla legge, sono fissate le seguenti **variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:**

a) **ABROGATO**

b) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti:

- la tariffa è aumentata del 30 per cento;

c) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia:

- la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;

d) per le occupazioni per le quali la riscossione è disposta mediante convenzione:

- la tariffa è ridotta al 50 per cento;

e) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto:

- la tariffa è ridotta del 50 per cento.

f) per gli ambulanti titolari di concessione di posteggio nel **mercato settimanale** viene stipulata apposita convenzione, di cui alla suddetta lettera d), per il mercato ordinario e straordinario.

Il computo dei giorni oggetto di tassazione annua, verrà determinato dal settore competente di anno in anno con lo scorporo dei giovedì festivi e di altri due giovedì; alla conclusione dell'anno si procederà al conguaglio al fine di riportare la tassazione ai giorni di effettiva occupazione.

Per il **mercato straordinario**, oggetto della stessa convenzione, verranno emessi di volta in volta degli appositi bollettini e per la determinazione della tassa si opereranno le riduzioni previste per il mercato ordinario.

Art. 24 - Denuncia e versamento della tassa.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il

versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. ABROGATO

3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno.
5. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.
7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
8. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, e' disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
9. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa puo' essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 25 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. L.gs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 26 - Sanzioni.

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.L.gs. 507/1993.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 27 - Norme finali.

1. Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 923 del 28.6.1962 e successive modificazioni nonche' tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 28 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, e' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono approvate le tariffe di cui all'allegato e la classificazione delle strade di cui all'art. 19.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge.

Disposizioni transitorie e finali.

- 1. Per il solo anno 1994 la tassa è dovuta:**

- a) per le occupazioni di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni (occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse), ed è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con tassa minima di L. 50.000.
- b) per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del predetto Decreto Legislativo, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, ed è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50%.

**ADEGUAMENTO
DELLE TARIFFE
PER
L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 110 DEL 26.02.1996
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 67 DEL 24.02.1997
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 6 DEL 23.02.1999
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 14 DEL 03.02.2000
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 DEL 03.02.2000

ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER LA TASSA OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima L. 49.665

Categoria seconda L. 28.875

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno, riduzione del 65%

Categoria prima L. 17.380

Categoria seconda L. 10.105

C) Occupazioni con tende fisse e/o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico: per ogni metro quadro e per anno, riduzione del 70%.

D) ABROGATO

E) ABROGATO

F) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e

la tariffa da applicare e' quella indicata alla lettera A.

G) Previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente come segue:

1. Per le occupazioni del territorio comunale la tariffa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze nella misura unitaria di L. 1.250.=.

2.L'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune, in ogni caso, non può essere inferiore a L. 1.000.000.=. La medesima misura tariffaria è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Gli importi di cui al n° 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.

H) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato

L. 30.000

I) Distributori di carburante:

1. occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato

L. 114.000

La tassa e' applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri.

2. Se il serbatoio e' di capacita' maggiore la tariffa viene aumentata di $1/5$ per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacita'.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita', maggiorata di $1/5$ per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima L. 3.465

Categoria seconda L. 2.310

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui e' classificato il territorio comunale, la tariffa viene cosi' graduata:

1. Fino a 8 ore:

(riduzione del 20 per cento):

Categoria prima L. 2.770

Categoria seconda L. 1.850

2.

a) oltre 8 ore e fino a 14 giorni:

Tariffa intera

b) oltre 8 ore ed oltre 14 giorni:

(riduzione del 20%):

Categoria prima L. 2.770

Categoria seconda L. 1.850

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima L. 3.465

Categoria seconda

L. 2.310

C) ABROGATO

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto:

le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante:

la tariffa di cui alla lettera A) e' ridotta dell'80%.

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per la realizzazione di impianti di erogazione di pubblici servizi e simili ai fini dell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993:

la tariffa di cui alla lettera A) e' ridotta del 50%.

Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia:

le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.

H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, di durata superiore a 24 ore o che prevedano attività di vendita e somministrazione:

la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) e' ridotta dell'80%.

I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993.

1. La tassa e' determinata in misura forfettaria come segue:

- | | |
|--|-----------|
| a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. | L. 21.000 |
| b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. | L. 31.500 |

2. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| a) fino a 90 gg. | + 30% |
| b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. | + 50% |
| c) di durata superiore a 180 gg. | + 100% |

L) La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

M) Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.